



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 107464 del 10 giugno 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera a)  
– Denominazione attestato di frequenza corso professionale

Si fa riferimento nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Provincia chiede alcuni chiarimenti in merito alla corretta denominazione dell'attestato che viene rilasciato al termine del corso di formazione professionale previsto dall'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio e l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Evidenzia, in particolare, che alcune Regioni rilasciano un attestato di frequenza o di abilitazione; alcune province della Regione (...), invece, un attestato di qualifica professionale.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama quanto previsto dalla citata lettera a), del comma 6 dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, la quale, tra i requisiti professionali idonei per ambedue le citate tipologie di attività, individua l' *"avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di (...) e di (...)"*.

Si evidenzia, inoltre, che con l'accordo sulla durata ed il contenuto dei corsi professionali abilitanti sancito in data 21 dicembre 2011 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di (...) e (...), è stato garantito un livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale con il conseguente riconoscimento del possesso della qualificazione professionale conseguita in ogni ambito territoriale regionale.

Premesso quanto sopra, stante anche l'omogeneità dell'offerta formativa a livello nazionale, la scrivente Direzione ritiene che non sussista la necessità di una denominazione univoca del titolo in parola.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)